



TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6181/2021

All'udienza **del 13 maggio 2024**, alle ore 9,00, tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;

lette le note depositate da parte opponente con le quali ribadiva le conclusioni rassegnate nelle note conclusive depositate nelle quali insisteva;

lette le note scritte depositate da parte opposta con le quali si riporta integralmente ai propri scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive ritualmente depositate;

Il G.O.T.

All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, provvedendo al deposito telematico



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO

Terza sezione civile

Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile N. **6181** del Registro Generale degli affari contenziosi civili
dell'anno **2021**

promossa da

Parte_1 P.I.: *P.IVA_1*, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo in *Indirizzo_1*, elettivamente domiciliato in Palermo in *Indirizzo_2* presso lo studio dell'Avv. *C.F.* *C.F._1*, pec: *Email_1*, fax *Fax_1* e dell'Avv. *C.F.* *C.F._2* pec: *Email_2* fax *Fax_2*, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti

OPPONENTE

Contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2* - P.IVA *P.IVA_2*) con sede legale in Roma - *Indirizzo_3* -, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dottor *Controparte_2* rappresentata e difesa, giusta procura alle liti conferita per atto notaio Dott. *Persona_1*, Rep. n. 60896, Raccolta n. 31305, congiunta al presente atto mediante strumenti informativi a mente dell'art. 83 cod. proc. civ., nonché ai sensi dell'art. 10 del DPR 123/01 (prodotto quale DOC 1 del fascicolo monitorio qui prodotto quale DOC 1) dall'Avv. *Cod. fisc.* *C.F._3* del Foro di Milano, con elezione del domicilio presso il suo Studio sito in Milano, *Indirizzo_4* [...] [si indicano, ai sensi dell'art. 176 cod. proc. civ., quale numero di telefax per la ricezione degli avvisi di Cancelleria *Telefon_1* e quale indirizzo di posta elettronica certificata *Email_3*].

OPPOSTA

P. Q. M.

Il Tribunale di Palermo, terza sezione civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- dichiara improcedibile l'opposizione proposta da *Parte_1* avverso il decreto ingiuntivo n.1859/2021 emesso dal Tribunale di Palermo in data 15.04.2021, che per l'effetto conferma e lo dichiara esecutivo come per legge;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio; quelle della fase monitoria vanno poste definitivamente a carico dell'opponente per come liquidate in decreto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la società *Parte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1859/2021, emesso dal Tribunale di Palermo in data 15.4.2021, con il quale ad istanza di *Controparte_1* le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.405,95 a titolo di capitale oltre interessi e spese, in forza di fatture emesse ed allegate in sede monitoria ed in virtù della fornitura di energia elettrica erogata a *Parte_1* presso la sede di *Indirizzo_5*, Palermo. A sostegno della opposizione è stato dedotto l'insussistenza del credito poiché sfornito di prova sia sotto il profilo dell'an poiché contestando il rapporto contrattuale per mancata prova della sottoscrizione di alcun contratto tra le parti, sia sotto il profilo del quantum per assoluta mancanza di prova circa la quantità di energia che si assume fornita con le fatture azionate. Ha, quindi, concluso per l'accoglimento dell'opposizione, per la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.

Costituitasi l'opposta *Controparte_1*, eccepiva in primo luogo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO (Testo integrale Conciliazione) che disciplina "le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l'Energia elettrica, il gas ed il sistema idrico"; asseriva poi, l'infondatezza dei motivi di opposizione, atteso che il mancato ricevimento della bolletta non la rende perciò stessa inesigibile, evidenziando sul punto che le fatture erano state trasmesse dall'opposta all'opponente utilizzando il Sistema di Interscambio previsto per la fatturazione elettronica, con la conseguenza che le stesse sono giunte nella sfera di conoscenza dell'opponente contestualmente alla loro

emissione senza che mai alcuna contestazione venisse sollevata sul contenuto.; che il consumo, come riportato in bolletta, veniva registrato dalla società terza addetta alla distribuzione dell'energia, e che, ad ogni modo, spettava all'utente dimostrare la erroneità dei consumi indicati, citando a tal proposito vari pronunciati di merito e di legittimità. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese di lite.

Acquisiti i documenti esibiti dalle parti e concesso alle parti il termine per il tentativo obbligatorio di conciliazione, tentativo non esperito, la causa, fatte precisare le conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies cpc.

L'opposizione è improcedibile e come tale va rigettata.

Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del poterdovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.

Nella specie, *Controparte_1* ha agito per ottenere l'adempimento della prestazione di pagamento del corrispettivo pari ad € 10.405,95 (oltre interessi e spese della fase monitoria), dovuto dalla *Parte_1* per la somministrazione di energia elettrica effettuata in suo favore, così come risultante dalla documentazione allegata (estratto conto cliente validato, fatture, sollecito di pagamento) posta dall'odierna società opposta a fondamento del ricorso depositato in sede sommaria.

Ciò posto, va preliminarmente rilevato il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, come da delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) approvativa del TICO (Testo Integrato Conciliazione).

Ora, considerato che, alla luce della disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie suindicate, così come prevista dal TICO, l'attivazione delle medesime spetta al cliente o utente finale (da intendersi, nella specie, quale soggetto che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di servizi regolati da ARERA), non vi è dubbio che nel caso in esame il tentativo obbligatorio di conciliazione dovesse essere

proposto dall'odierna opponente, *Parte 2* in favore della cui utenza è intervenuta la somministrazione di energia elettrica da parte della società opposta.

D'altro canto, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, non rientrando la presente controversia tra quelle soggette a mediazione obbligatoria (specifica e diversa ipotesi in ordine alla quale è stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19596/20 il principio secondo cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sull'opposto), bensì presentando la disciplina della relativa materia notevoli analogie con quella in tema di telecomunicazioni (poiché attinenti entrambe alla regolazione di servizi di pubblica utilità, di interesse economico generale), deve ritenersi ravvisabile l'opportunità di porre l'onere di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui sopra a carico della parte che ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena, attraverso lo strumento dell'opposizione al provvedimento monitorio; giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l'utilizzo del più agile strumento del decreto ingiuntivo.

Si tenga, peraltro, conto che l'opponente assume in detto giudizio la veste processuale di attore gravando sullo stesso la scelta se provvedere o meno all'instaurazione di un procedimento che sottoponga al giudice il vaglio sulla fondatezza della domanda, sia la circostanza che il decreto ingiuntivo è un provvedimento di per sé suscettibile di passare in giudicato in caso di mancata opposizione, per cui la parte che ha interesse ad impedire che ciò avvenga è tenuta ad attivarsi, anche promuovendo il predetto tentativo.

In difetto di espletamento, a cura dell'odierno opponente, del tentativo obbligatorio di conciliazione, andrà, pertanto, per le motivazioni suesposte, dichiarata nella specie l'improcedibilità dell'opposizione.

Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato, risultando assorbito ogni altro profilo o questione.

Conclusivamente, considerato che la presente sentenza dichiarativa dell'improcedibilità dell'opposizione, non avendo affrontato il merito della questione, nulla ha statuito su di esso, si ritiene opportuno compensare tra le parti in causa le spese della presente fase del giudizio; mentre quelle della fase monitoria restano a carico dell'opponente per come liquidate nel decreto ingiuntivo.

Così deciso in Palermo all'udienza del 13 maggio 2024

Il Got
dott. Giuseppina Notonica